

GL 9HQHUGu JHQQDLR


Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	08/01/2021	<i>SUPERBONUS, VERIFICA SULLE POLIZZE GIA' SOTTOSCRITTE (G.Latour)</i>	3
23	Italia Oggi	08/01/2021	<i>DATI SUI CONTRATTI 2020 ENTRO FINE MESE ALL'ANAC (A.Mascolini)</i>	4
35	Italia Oggi	08/01/2021	<i>APPALTI, IL RINVIO A GIUDIZIO NON ELIMINA IN AUTOMATICO</i>	5
35	Italia Oggi	08/01/2021	<i>ATTI DI GARA: CHIARIMENTI SI', SENZA INTERPRETAZIONI</i>	6
Rubrica Imprese				
10	Il Sole 24 Ore	08/01/2021	<i>EX ILVA: RIPARTONO TRE IMPIANTI, PROROGATA LA CIG DI 12 SETTIMANE (D.Palmiotti)</i>	7
Rubrica UE				
36	Italia Oggi	08/01/2021	<i>FONDI UE PER CITTA' E APPALTI (M.Finali)</i>	8
Rubrica Fisco				
1	Italia Oggi	08/01/2021	<i>IL SUPERBONUS ENTRA NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL 2020 (A.Bongi)</i>	9
26	Italia Oggi	08/01/2021	<i>LE SPESE CON TETTI DIFFERENZIATI (F.Poggiani)</i>	10
27	Italia Oggi	08/01/2021	<i>IMMOBILI AMBIGUI FUORI DAL CREDITO (E.Del Pup)</i>	11
Rubrica Fondi pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	08/01/2021	<i>RECOVERY, 147 MILIARDI PER GLI INVESTIMENTI MENO FONDI ALL'IMPRESA (G.Trovati)</i>	12

AGEVOLAZIONI

**Superbonus,
verifica
sulle polizze
già sottoscritte**

Fossati e Latour - a pag. 26



IL SUPERBONUS DEL 110% - 32
Le novità della manovra

Retroattività, massimali e clausole: chiariti i paletti per le assicurazioni dei professionisti già sottoscritte
Nella legge di Bilancio molte altre correzioni all'impianto dell'agevolazione, quasi tutte a favore dei contribuenti

Superbonus, polizze valide ma serve la verifica

**Saverio Fossati
Giuseppe Latour**

Enesime correzioni (questa volta quasi tutte a favore del contribuente) al superbonus nella legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020), che si è quasi sovrapposta alla circolare 30/E dell'agenzia delle Entrate, senza però creare nodi inestricabili. Una delle novità più consistenti riguarda le assicurazioni: viene detto in maniera finalmente esplicita che i professionisti, per rilasciare attestazioni e asseverazioni, non dovranno sottoscrivere una nuova polizza rispetto a quella che già hanno per legge.

La legge di Bilancio individua dei paletti da verificare per rispettare gli obblighi legati al 110%: i contratti non devono prevedere esclusioni relative ad attività di asseverazione; devono indicare un massimale non inferiore a 500mila euro, «da integrare a cura del professionista ove si renda necessario»; devono garantire un'ultrattività (devono cioè coprire richieste di risarcimento successive alla scadenza del contratto), pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività (copertura per gli errori posti in essere prima della firma del contratto), pari anch'essa ad almeno cinque anni, a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

In alternativa, nel caso in cui il contratto non rispetti questi requisiti, il professionista potrà optare per una polizza nuova, con un massimale adeguato al numero di attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi

degli interventi e, comunque, non inferiore a 500mila euro, senza interferenze con la propria polizza di responsabilità civile.

Oltre la proroga

Ci sono poi numerosi altri interventi, tutti virati sull'articolo 119 del Dl 34/2020, a cominciare dalla proroga al 2022 e dalla detrazione spalmlabile in quattro anni anziché in cinque per le spese sostenute in quell'anno (farà fede la data del bonifico bancario). Proroga che si fermerà al 30 giugno per gli interventi sugli edifici unifamiliari mentre arriverà al 31 dicembre 2022 per condomini e al 30 giugno 2023 per gli Iacp.

In particolare, per i sei mesi in più per i condomini, è fissato un requisito particolare: che almeno il 60% dei lavori sia stato eseguito entro il 30 giugno 2022. Si tratta di un dato difficile da definire, perché la legge parla di «intervento complessivo» e, supponendo che ci si riferisca al costo dell'intervento stesso, si deve far riferimento al preventivo. Certo, è un problema delicato dimostrare l'esecuzione del 60% dell'intervento al 30 giugno 2022. Inoltre, se si resta nell'ambito della spesa sostenuta, a far fede saranno i bonifici parlanti. Del resto, sarebbe complicato definire quella percentuale in base ad altri criteri, come la quantità di superficie coibentata o di impianti rinnovati.

Molto utile anche l'estensione del superbonus alla coibentazione del tetto e agli interventi per superare le barriere architettoniche (si veda «Il Sole 24 Ore» del 5 gennaio scorso).

Anche l'escamotage giuridico per

costringere i condòmini riottosi (magari perché convinti di fare un miglior investimento con la detrazione quinquennale) alla cessione del credito potrebbe rivelarsi la chiave di volta per sbloccare i rapporti con banche e imprese (si veda «Il Sole 24 Ore» del 23 dicembre scorso). Si prevede infatti che solo alcuni condòmini possano accollarsi tutti i pagamenti e quindi cedere tutto il credito.

Case collabenti e senza Ape

Ricca di opportunità (con qualche dubbio) è poi la disposizione che prevede che siano ammessi al superbonus anche gli edifici privi di Ape perché senza tetto e/o sprovvisti di uno o più muri perimetrali, purché a fine lavori (che devono comprendere anche il cappotto termico) raggiungano una classe energetica in fascia A. Questa sembra essere la via per ricostruire un edificio collabente, facendo a meno dell'Ape «originaria».

Le palazzine con parti comuni

La legge di Bilancio affronta anche il tema degli edifici con più unità immobiliari ma con unico proprietario, consentendo di beneficiare del superbonus su edifici composti da due a quattro unità dello stesso proprietario (o comproprietari). È stato quindi superato da una norma specifica l'ostinato rifiuto delle Entrate. Resta da definire il concetto di «unità» (che comprende anche quelle non abitative). Infine, vengono introdotti limiti di spesa, agganciati alla tipologia di edificio, per l'installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.



L'appuntamento

Proseguono gli approfondimenti che due volte alla settimana (il martedì e il venerdì) saranno dedicati ad analizzare casi concreti legati all'applicazione del nuovo superbonus

**Proroga
al 30 giugno
2022
Sei mesi
in più per i
condomini
ma solo se
i lavori sono
almeno
al 60%**

• RIPRODUZIONE RISERVATA

STAZIONI APPALTANTI/NON CAMBIANO LE SPECIFICHE TECNICHE PER LA COMUNICAZIONE

Dati sui contratti 2020 entro fine mese all'Anac

Entro il 31 gennaio le stazioni appaltanti dovranno comunicare all'Autorità nazionale anticorruzione i dati relativi ai contratti pubblici affidati nel 2020; invariate le modalità operative per la pubblicazione e per la trasmissione. E' quanto stabilito dall'Autorità presieduta da Giuseppe Busia con il comunicato del 4 gennaio 2021 in merito all'adempimento previsto dall' articolo 1, comma 32 della c.d. «legge Severino» (190/2010). Rimangono quindi valide sia le specifiche tecniche per la comunicazione via Pec dell'avvenuta pubblicazione dei dati entro il 31 gennaio 2021, sia quelle di pubblicazione dei dati (formato Xsd). L'Anac ha precisato che i file Xml da pubblicare, contenenti i dati del 2020, dovranno essere conformi all'ultima

versione degli schema Xsd (vedi sezione Specifiche Xsd della pagina del sito www.anticorruzione.it, «Servizi online - Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32»). In particolare, in base alla legge 190 e alla delibera 39/2016 dell'Anac, le informazioni devono essere prima di tutto aggiornate tempestivamente sul sito web istituzionale, nella sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione di primo livello «Bandi di gara e contratti» e si tratta di dati relativi all'affidamento di lavori, forniture e servizi riguardanti in particolare riguardano tutti i procedimenti di scelta del contraente, a prescindere dall'acquisizione del Cig (Codice identificativo gara) o dello SmartCig, dal fatto che la scelta del contraente sia avvenuta all'esito di

un confronto concorrenziale o con affidamenti in economia o diretti e dalla preventiva pubblicazione di un bando o di una lettera di invito. Gli obblighi di pubblicazione si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie, ad esempio a quelli previsti dal decreto semplificazioni 76/2020. Fra le informazioni oggetto della pubblicazione, oltre al numero di Cig, la tipologia di procedura di scelta del contraente, l'elenco degli offerenti, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'intervento, le somme liquidate. Previste sanzioni per mancata, incompleta o tardiva comunicazione all'Autorità.

Andrea Mascolini

© Riproduzione riservata



L'Anac ha precisato che la valutazione spetta all'ente appaltante

Appalti, il rinvio a giudizio non elimina in automatico

In caso di rinvio a giudizio non scatta automaticamente l'esclusione da una gara di appalto pubblico, ma l'operatore economico deve sempre dichiararlo in sede di gara e sarà la stazione appaltante a verificarne la rilevanza ai fini dell'eventuale esclusione per grave illecito professionale. È quanto ha precisato l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con la delibera n. 1050 del 2 dicembre 2020 relativamente a una procedura aperta per l'appalto di esecuzione lavori relativi alle opere di restauro e adeguamento di una scuola, di importo pari a 1,6 milioni di euro.

Nella richiesta di parere di precontenzioso si poneva la questione se la sussistenza di un rinvio a giudizio a carico dell'amministratore unico e direttore tecnico di una impresa e la sua mancata dichiarazione costituiscono causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, dlgs n. 50/2016. La circostanza era emersa soltanto in sede di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, perché l'operatore economico non ne aveva fatto menzione nelle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione, e che i reati incidevano sulla moralità e affidabilità dell'aggiudicatario.

La delibera ha ricordato innanzitutto che le fattispecie di grave illecito professionale enunciate nelle Linee guida e nel medesimo art. 80, hanno carattere esemplificativo, potendo la stazione appaltante porre alla base della propria valutazione discrezionale anche altri «mezzi di prova adeguati», da cui ricavare gravi indizi sull'eventuale inaffidabilità dell'operatore. Ciò premesso viene richiamata anche la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di stato (n. 16 del 28 agosto 2020) che ha affermato che la falsità di informazioni

rese dall'operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici è riconducibile all'ipotesi prevista dalla lettera c) (ora c-bis) dell'art. 80, comma 5 del codice dei contratti pubblici e che la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo. Stesse valutazioni devono essere effettuate con riferimento all'omissione di informazioni dovute ai fini del corretto.

In relazione a queste premesse l'Autorità ha concluso in primo luogo nel senso che l'omessa dichiarazione di un rinvio a giudizio non comporta l'esclusione automatica dell'operatore economico, perché questa fattispecie non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis), dlgs n. 50/2016 ma è riconducibile all'art. 80, comma 5, lett. c-bis), dlgs n. 50/2016. In secondo luogo, anche in assenza di un obbligo informativo previsto dalla lex specialis, tale omissione rileva quale «omissione di una informazione dovuta ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione» di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis) quando riguarda il rinvio a giudizio per reati che, per gravità, fondatezza e pertinenza, sono evidentemente idonei ad incidere sul giudizio di moralità e affidabilità dell'operatore economico.

Inoltre, ha detto l'Anac, la valutazione dell'inquadramento della omessa dichiarazione di un rinvio a giudizio quale «grave illecito professionale» ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c-bis), dlgs n. 50/2016 deve essere svolta in concreto dalla stazione appaltante nell'esercizio della propria discrezionalità.

—© Riproduzione riservata—



STAZIONE APPALTANTE SU CLAUSOLE P.A.**Atti di gara: chiarimenti sì, senza interpretazioni**

I chiarimenti della stazione appaltante sugli atti di gara sono legittimi se contribuiscono a rendere più comprensibile il significato delle clausole dei singoli atti ma non se attraverso la loro interpretazione si attribuisce una portata diversa e maggiore di quella del testo «interpretato». Lo ha precisato il Consiglio di Stato sezione quarta con la sentenza del 15 dicembre 2020 n. 8031. A base di questa conclusione i giudici di Palazzo Spada pongono «le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti»: in base ad esse occorre ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara. Da questo deriva che risulta preclusa, si legge nella sentenza, qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un'obiettiva incertezza del loro significato letterale.

In definitiva, i chiarimenti della stazione appaltante sono legittimi laddove costituiscono «interpretazione autentica con cui l'amministrazione spiega la propria volontà provvedimentale, meglio delucidando le previsioni della lex specialis: ciò è tuttavia consentito soltanto nelle ipotesi in cui non sia ravvisabile un conflitto tra le delucidazioni fornite dall'amministrazione ed il tenore delle clausole chiarite, in caso di contrasto dovendo darsi prevalenza alle clausole della lex specialis e al significato desumibile dal tenore delle stesse, per quello che oggettivamente prescrivono. Non è invece ammesso che mediante l'attività interpretativa si giunga ad attribuire a una disposizione del bando un significato e una portata diversa o maggiore rispetto a quella che risulta dal testo. Infatti, hanno detto i giudici, «in tema di gare pubbliche le uniche fonti della procedura sono costituite dal bando di gara, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati: ne consegue che i chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono né modificarle né integrarle, assumendo le previsioni della legge di gara carattere vincolante». Le fonti, ha concluso la sentenza, devono essere interpretate e applicate per quello che oggettivamente prescrivono, senza che possano acquisire rilevanza atti interpretativi postumi dell'amministrazione aggiudicatrice.

— © Riproduzione riservata — ■



ACCIAIO

Ex Ilva: ripartono tre impianti, prorogata la Cig di 12 settimane

Ci sono altre 12 settimane di cassa integrazione Covid per ArcelorMittal a Taranto. Interesseranno un numero massimo di 8.132 dipendenti, di cui 5.616 operai e 1.519 impiegati. Con questa nuova tornata, la cig Covid taglia il traguardo di un anno. Ma accanto alla proroga degli ammortizzatori sociali (la cig ordinaria era già cominciata a luglio 2019 con un numero massimo di circa 1.200 unità), c'è anche la notizia della ripartenza di tre impianti: treno lamiere da metà mese, altoforno 2 e acciaieria 1 a fine mese. Gli ultimi due impianti erano stati fermati in primavera a seguito dell'impatto del Covid sul mercato e della necessità di contingentare per motivi di sicurezza gli accessi in fabbrica. L'altoforno 2 si affiancherà agli altiforni 1 e 4, rimasti operativi in questi mesi, e permetterà di far risalire la produzione di ghisa a circa 14 mila tonnellate al giorno. Dopo un 2020 pessimo,

8132**I DIPENDENTI**

Interessati dalla proroga di 12 settimane della cassa integrazione Covid. Di questi 5.616 sono operai e 1.519 sono impiegati. Con questa proroga si supera l'anno

con una produzione di 3,3 milioni di tonnellate di acciaio, livello mai toccato da Taranto, ArcelorMittal vuol ripartire. Punta - come hanno detto gli amministratori delegati di Invitalia, nuovo socio pubblico dell'azienda, Domenico Arcuri, e di ArcelorMittal Italia, Lucia Morselli - a 5 milioni di tonnellate in quest'anno, primo passo verso la scalata che terminerà nel 2025 con 8 milioni di tonnellate tra altiforni tradizionali e forno elettrico (da costruire). Ma non c'è solo il target produttivo da raggiungere alla base della riaccensione dei due impianti. L'altoforno 2 è stato fermato anche per consentire il completamento delle prescrizioni di sicurezza chieste dalla Magistratura dopo un infortunio mortale sul lavoro nel 2015. Tre interventi per un costo di circa 10 milioni di euro a carico di Ilva in amministrazione straordinaria, proprietaria degli impianti, mentre ArcelorMittal è gestore in fitto. Due sono già terminati e collaudati, il terzo è alle battute finali e verrà completato in anticipo rispetto alla scadenza fissata dall'autorità giudiziaria. Quest'ultima, ad agosto scorso, preso atto che il Covid aveva fermato i lavori, ha infatti concesso una proroga diversamente scadenzata per ciascuno dei tre interventi, la cui finalità è quella di accrescere la sicurezza sul campo di colata dell'altoforno. A differenza di altoforno e acciaieria, la ripartenza del treno lamiere è invece più circoscritta, dicono i sindacati. Dovrebbe durare 3-4 settimane, il tempo necessario alla lavorazione di alcune commesse acquisite. E comunque da febbraio in poi si dovrebbe andare ad una riduzione della cassa integrazione almeno per l'area a caldo, visto che viene ripristinato il suo assetto base. I sindacati lo auspicano. A quanto ammonterà numericamente la riduzione, ArcelorMittal si è riservata di precisarlo. A dicembre sono stati in cig a Taranto 2.970 dipendenti, più un altro migliaio assenti per ferie e permessi. In pratica, ha lavorato la metà dell'organico. Anche per la nuova tranche di cig, le sigle metalmeccaniche hanno infine rinnovato ad ArcelorMittal le loro richieste: riduzione dei numeri, rotazione del personale e integrazione economica da parte aziendale.

— **Domenico Palmiotti**

Sono gli obiettivi dei cinque inviti a presentare proposte nell'ambito del programma Cosme

Fondi Ue per città e appalti

Stanziati 25 mln per gemellaggi, consorzi, digitalizzazione

Pagina a cura
 DI MASSIMILIANO FINALI

Connettere le città, facilitare gli appalti pubblici, promuovere la digitalizzazione del settore turistico e sviluppare alleanze per l'innovazione tecnologica sono gli obiettivi di cinque inviti a presentare proposte nell'ambito del programma europeo Cosme. I cinque bandi stanziavano risorse complessive per 25,5 milioni di euro e prevedono scadenze per presentare le domande nel corso di gennaio e febbraio 2021. Anche gli enti locali possono partecipare alle aggregazioni che sottopongono le proposte alla Commissione europea; ciascun bando fissa i requisiti minimi che l'aggregazione deve avere per essere ammissibile. Il contributo copre generalmente fino al 90% dei costi ammissibili, percentuale ridotta al 75% in alcuni casi specifici.

Connettere città ed ecosistemi
 I partenariati europei di clu-

ster strategici contribuiscono in modo specifico al potenziamento delle competenze dei gestori di cluster verso servizi di sostegno alle piccole e medie imprese a valore aggiunto, nonché al sostegno dello sviluppo e dell'attuazione di un portafoglio completo di nuovi servizi per i membri dei cluster, comprese le attività per rafforzare la collaborazione interregionale e lo sviluppo di partenariati attraverso le catene del valore. I progetti potranno prevedere l'organizzazione di gemellaggi, nonché attività di collaborazione, di networking, di apprendimento e di cooperazione. Il bando ha una dotazione finanziaria di 6 milioni di euro e fissa la scadenza al 2 febbraio 2021.

Cofinanziamento di consorzi per appalti pubblici

Il bando intende fornire un impulso all'acquisizione di soluzioni innovative e alla diffusione di buone pratiche in

materia di appalti presso un numero crescente di acquirenti. Saranno finanziate azioni per la creazione di portali telematici dedicati e per la partecipazione a forum specifici di acquirenti pubblici, sostenen-



do al contempo la diffusione di informazioni. La dotazione finanziaria di questo bando è di 5 milioni di euro, mentre la scadenza per presentare proposte è il 19 gennaio 2021.

Digitalizzazione del settore turistico

Attraverso questo bando, la Commissione europea mira a sostenere la trasformazione digitale degli imprenditori del turismo, in particolare Pmi e startup, e a promuovere l'innovazione lungo la catena del

valore del turismo attraverso l'integrazione delle imprese turistiche in appositi ecosistemi di innovazione transnazionali e interregionali, nonché partenariati territoriali. I progetti dovranno fornire sostegno alle imprese turistiche attraverso lo sviluppo delle competenze, la formazione, il coaching, l'assistenza tecnica, la prototipazione, il match-making aziendale, la consulenza finanziaria e la sensibilizzazione. I fondi a disposizione ammontano a 8 milioni di euro e la scadenza è prevista per l'11 febbraio 2021.

Alleanze strategiche per l'innovazione nelle piccole e medie imprese

Il bando intende sollecitare istituzioni, imprese, mondo accademico e cittadini a costruire alleanze strategiche per sfruttare il potenziale delle tecnologie avanzate. L'azione vuole accelerare l'innovazione, la modernizzazione industriale, i

modelli di business innovativi e il miglioramento delle competenze della forza lavoro tra le piccole e medie imprese europee, contribuendo anche all'elaborazione e all'attuazione efficiente di politiche industriali più intelligenti e di un mercato unico moderno. Questo bando ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro, mentre la scadenza per la presentazione di proposte è prevista al 2 febbraio 2021.

Creare legami per appalti pubblici innovativi

Questo bando vuole sviluppare la figura del facilitatore con lo scopo di mediare un piccolo numero di appalti pubblici di prodotti o servizi innovativi e dimostrare l'efficacia di questo modello di cooperazione. I risultati dei progetti mirano ad analizzare questa esperienza e a ottimizzarla per una migliore inclusione delle Pmi e delle startup. Lo stanziamento è di 1,5 milioni di euro, mentre la scadenza è prevista per il 25 febbraio 2021.

— © Riproduzione riservata —



IL MIO
110%
 QUOTIDIANO

**Il superbonus
 entra nella
 dichiarazione
 dei redditi
 del 2020**

Bongi a pag. 27

Nelle istruzioni al mod. 730/2021 le regole da seguire per la corretta indicazione

Il 110% entra in dichiarazione **Il superbonus si inserisce nel Quadro E (oneri e spese)**

DI ANDREA BONGI

La dichiarazione dei redditi 2021 concede spazio al superbonus del 110%. Alla nuova super detrazione per le spese relative agli interventi edilizi agevolati le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche dedicano appositi spazi per la corretta gestione ed utilizzo.

Il superbonus di cui all'articolo 119 del dl 34/2020, si inserisce infatti all'interno delle sezioni del Quadro E-Oneri e spese del modello 730/2021, da sempre dedicate alla gestione delle spese per gli interventi edilizi agevolabili.

Nello specifico il superbonus trova apposito spazio nella sezione IIIA dedicata alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per le misure antisismiche, nella sezione IIIC dedicata alle altre spese per le quali spetta al detratore del 50% e del 110% e infine nella sezione IV, dedicata alle

spese per interventi di risparmio energetico. Le istruzioni avvertono che la detrazione dovrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi 2021 per il periodo d'imposta 2020, soltanto se il beneficiario non ha optato per la cessione o per lo sconto in fattura dell'intero credito. Ciò anche per le altre detrazioni fiscali dell'edilizia che possono essere state cedute ex art. 121 del dl 34/2020.

Le istruzioni avvertono che non potranno essere indicate nelle sezioni in commento le spese sostenute nel 2020 che sono state indicate con gli appositi codici numerici nella Comunicazione per l'esercizio delle opzioni di cessione o sconto e relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riduzione del rischio sismico e installazione di impianti solari fotovoltaici. La detrazione ceduta o oggetto di sconto in fattura, dovrà essere

infatti recuperata, con le stesse limitazioni temporali, dal cessionario finale.

Nelle ipotesi in cui il contribuente non abbia optato per tali opzioni o lo abbia fatto soltanto in parte (ipotesi espressamente prevista per lo sconto in

fattura ma ancora da chiarire per la cessione del credito), ecco allora che si renderà necessario compilare le nuove sezioni del Quadro E, sulla base delle tipologie di interventi eseguiti ed agevolabili al 110%, al fine di indicare la prima quota del superbonus spettante in detrazione. Le istruzioni al 730/2021 precisano che per i lavori che danno diritto alla detrazione del 110% i contribuenti dovranno barrare la casella 7, righe E41 e successivi. L'utilizzo di una delle tre sezioni del Quadro E per la gestione delle spese che danno diritto al superbonus seguirà questi criteri: nella sezione IIIA (righe E41-E43) spese relative a super sismabonus e installazione di pannelli

fotovoltaici, nella sezione IIIC quelle per colonnine di ricarica e nella sezione IV spese relative al super ecobonus.

Dato che le spese agevolabili al superbonus sono quelle sostenute a partire dal 1° luglio 2020 è possibile che, in caso di interventi iniziati prima di tale data, si crei un doppio regime di detrazione da gestire. Il contribuente dovrà aver cura di compilare due righe per la stessa tipologia di intervento eseguito sullo stesso immobile: nel primo le spese sostenute fino al 30 giugno 2020 che danno diritto alla detrazione ordinaria, nel secondo le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre, barrando la casella di colonna 7 (superbonus).

Sarà importante rispettare attentamente i passaggi da compiere per evidenziare al fisco l'entità delle spese sostenute e l'importo della detrazione spettante per l'anno 2020 e per i quattro anni successivi.

© Riproduzione riservata

SUPERBONUS/ Risposta a interpello delle Entrate su unità indipendenti e pertinenze

Le spese con tetti differenziati

Limiti modulati in base alla tipologia degli interventi

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Limiti di spesa modulati sulla tipologia degli interventi anche se fruiscono del 110%. Per ciascuna unità abitativa funzionalmente indipendente posseduta e relative pertinenze, infatti, 50 mila euro è la soglia per gli interventi di isolamento, 30 mila per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione, 96 mila per gli interventi antisismici. 54.545,45 per acquisto e posa in opera di infissi, 48 mila per gli impianti fotovoltaici e 3 mila per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.

Così l'Agenzia delle entrate nella recente risposta (n. 10) ad una istanza di interpello avente per oggetto l'individuazione delle soglie di spesa applicabili per gli interventi da eseguire congiuntamente su unità immobiliari funzionalmente indipendenti, ai sensi dell'art. 119 del dl 34/2020.

L'istante ha premesso di essere titolare di due unità immobiliari, funzionalmente indipendenti, di cui una (A/3)

adibita ad abitazione principale su due piani (piano strada e piano terra) con una autorimessa (C/6) e una cantina (C/2) e la seconda (A/3) ad uso civile abitazione al piano primo.

Su ciascuna delle citate unità immobiliari, l'istante ha intenzione di eseguire una serie di interventi combinati, fruendo della detrazione maggiorata del 110%; si tratta, in particolare, del rifacimento della copertura dell'edificio (tetto), nel rispetto della normativa antisismica, della posa del cappotto termico, della sostituzione degli infissi e delle chiusure oscuranti, della sostituzione dell'impianto termico di pertinenza esclusiva di ogni singola unità, di installazione di un impianto fotovoltaico e dell'installazione di una infrastruttura per la ricarica dei veicoli elettrici.

L'istante, pertanto, chiede se sia applicabile la detrazione maggiorata del 110% agli interventi anzidetti e chiede ulteriori chiarimenti in ordine ai limiti di spesa (soglie), stante il fatto che si tratta di diverse tipologie di interventi

per i quali talvolta si tratta di massimale di spesa e talvolta di massimale di detrazione.

Come di consueto, l'Agenzia delle entrate ripercorre tutta la disciplina di riferimento, ricorda i contenuti dell'art. 119 del dl 34/2020 e che le spese devono essere sostenute, per beneficiare del 110%, nell'intervallo tra l'1/07/2020 e il 31/12/2021, con possibilità di detrazione in cinque quote annuali o con possibilità alternativa di cessione o di ottenimento dello sconto in fattura, ai sensi del successivo art. 121 del medesimo dl 34/2020, tenendo conto delle modalità indicate dai provvedimenti direttoriali (n. 283847/2020 e n. 326047/2020).

L'Agenzia delle entrate evidenzia, inoltre, come deve considerarsi funzionalmente indipendente l'unità immobiliare ovvero qualora la stessa sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica e per il riscaldamento di proprietà esclusiva e autonoma ovvero qualora la stessa

unità immobiliare abbia uno o più accessi autonomi all'esterno (indicando diversi esempi) anche se non di proprietà esclusiva.

Quindi, trattandosi di un edificio dove le due unità immobiliari sono poste l'una sopra l'altra, l'agenzia ritiene che il contribuente possa accedere alla detrazione maggiorata del 110%, nel rispetto di tutte le condizioni prescritte e nel presupposto che le due unità siano funzionalmente indipendenti e destinate all'uso residenziale.

Passando, quindi, alla indicazione delle soglie, l'agenzia rimanda a due documenti di prassi (circ. 24/E/2020 e risoluzione 60/E/2020), non richiama la più recente (circ. 30/E/2020), ma conferma le seguenti soglie: euro 50 mila per gli interventi relativi all'isolamento termico, euro 30 mila per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione, euro 96 mila per gli interventi antisismici, euro 54.545,45 per l'acquisto e la posa in opera di infissi e schermature solari, euro 48

mila per l'installazione di impianti fotovoltaici ed euro 3 mila per le installazioni di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici; per tale ultimo intervento si ricorda, però, che la legge di bilancio 2021 ha introdotto nuovi limiti di spesa variabili

Infatti, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione, le nuove soglie sono determinate in euro 2 mila per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi, 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installano un numero massimo di otto colonnine ed euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installano un numero superiore a otto colonnine.

© Riproduzione riservata

IO ONLINE La risposta sul sito www.italiagoggi.it/documenti-italiagoggi



